

## Proposta di deliberazione

**OGGETTO:** Applicazione dell'art. 30 comma 3 bis della Legge 9 agosto 2013, n. 98. Proroga del termine di validità dei piani attuativi e particolareggiati

### L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

**VISTO** il vigente Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.P.G.R. n. 165/Urb. del 20.06.1972, nonché le successive Varianti approvate, tra cui:

- la Variante Generale n. 37 al PRGC, di adeguamento alla L.R. 52/1991 e ss.mm.ii., approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 84 del 09.11.2004, la cui esecutività è stata parzialmente confermata con Delibera della Giunta Regionale n. 3520 del 21.12.2004, pubblicata per estratto sul B.U.R. n. 4 del 26.01.2005;
- la Variante Generale n. 40 al PRGC, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 24.03.2011 la cui esecutività è stata confermata con Delibera della Giunta Regionale n. 1400 del 22.07.2011 e pubblicata per estratto sul B.U.R. del 10.08.2011;
- le successive Varianti puntuali approvate tra cui la variante n. 48 resa esecutiva con pubblicazione sul BUR n. 8 del 22.02.2017;

**PREMESSO** che il PRGC del Comune di Lignano Sabbiadoro dispone l'attuazione dello stesso mediante l'approvazione di Piani Regolatori Particolareggiati (di seguito Prp) altrimenti detti Piani Regolatori Particolareggiati Comunali (PRPC) o Piani Attuativi Comunali (PAC);

**PREMESSO** che l'art. 9 del Regolamento di attuazione della parte I urbanistica della L.R.5/2007 (D.P.G.R. n. 086/Pres. del 20.03.2008) dispone, al comma 2 lett. d) che il termine entro il quale deve essere ultimata l'esecuzione delle opere non può essere superiore a 10 anni;

**PREMESSO** che dalla data 31/12/2002 e sino alla data del 31/12/2012 sono stati convenzionati n. 19 piani particolareggiati comunali;

**PREMESSO** che la Legge 9 agosto 2013, n. 98 *Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69* recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”*, all'articolo 30 *“Semplificazioni in materia edilizia”* il comma 3-bis recita: *“Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'[articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150](#), ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni”*;

**PREMESSO** che la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, con Circolare prot. n. 15596 del 12/06/2015 *interpretativa su tematiche urbanistico-edilizie oggetto di recenti interventi legislativi regionali* ha chiarito i dubbi sull'applicabilità della norma di livello nazionale in oggetto in territorio regionale, essendo la materia dell'urbanistica statutariamente riservata alla potestà legislativa primaria della Regione;

**PREMESSO** che all'art. 4 dello Statuto di autonomia tale potestà trova espresso limite nella necessaria osservanza – oltre che della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica – anche delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, quali quelle contenute nel dispositivo di legge in argomento: un tanto risulta espressamente evidenziato nelle premesse del provvedimento di emanazione del decreto legge 69/2013, secondo cui le disposizioni nello stesso contenute sono rivolte a garantire crescita economica e semplificazione del quadro amministrativo e normativo al fine di dare impulso al sistema produttivo del Paese, operando anche una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese. Tale constatazione risulta rafforzata e confermata dalla legge di conversione del decreto in oggetto, espressamente rubricata *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”*;

**PREMESSO** che detta circolare esprime: *“In considerazione della evidenziata natura del provvedimento normativo nazionale, si ritiene immediatamente applicabile la disposizione in esame anche nella nostra Regione, senza necessità di previo recepimento con apposito atto legislativo regionale.”* E che *“per espressa disposizione del legislatore statale, la proroga opera ope legis, e quindi in modo automatico,*

senza bisogno di un atto espresso né da parte dell'interessato privato né da parte dell'Ente locale procedente”;

**PREMESSO** altresì che nella medesima circolare la Direzione Regionale consiglia “di confermare l'applicazione della disposizione in argomento al caso specifico mediante apposito provvedimento consiliare, con cui viene dato atto che (ai sensi dell'articolo 30, comma 3 bis, DL 69/2009, come convertito con legge 98/2013), trattandosi di convenzione stipulata ante 31/12/2012, i termini vengono prorogati per legge di tre anni rispetto alla loro naturale scadenza”, sebbene ciò non sia prescritto da alcun provvedimento normativo (né dalla norma nazionale né dalla regolamentazione regionale di settore, considerato che sia l'art. 8, comma 6, che l'art. 9, comma 5, del DPR n. 86/2008 di attuazione della LR 5/2007 parte urbanistica, in ambito PAC ammettono la proroga dei termini per motivate ragioni e per finalità espropriative, ma non ne disciplinano il procedimento)”;

**RITENUTO** pertanto opportuno prendere atto della proroga di tre anni delle convenzioni urbanistiche stipulate tra il Comune di Lignano Sabbiadoro e le Ditte proponenti i predetti PAC o PRPC entro i termini di cui alla Legge 98/2013;

**VISTI:**

la Legge 17.08.1942 nr. 1150, s.m.i.;

la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

il D.Lgs. n.267/2000;

la Legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5 e s.m.i.;

il Regolamento di attuazione della parte I<sup>a</sup> urbanistica della L.R. 5/2007, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008 n. 086/Pres;

**PROPONE**

1. di approvare ad ogni effetto di legge la premessa narrativa;
2. di prendere atto, in applicazione dell'art. 30 comma 3 bis della legge 9 agosto 2013, n. 98 “Conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 ”Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, che per le convenzioni urbanistiche, relative a PAC e PRPC, stipulate dal Comune di Lignano Sabbiadoro fino alla data del 31/12/2012, i termini sono prorogati di tre anni rispetto alla loro naturale scadenza;
3. di incaricare i Responsabili degli Uffici competenti a sovrintendere all'espletamento di ogni adempimento necessario alla prosecuzione e alla predisposizione e sottoscrizione di tutti gli atti necessari per dare attuazione alla presente delibera;
4. infine, in considerazione dell'urgenza di provvedere, si propone di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 e dell'art. 1 comma 19 della L.R. n.21/2003.

\*\*\*\*\*

Vista la su estesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Data, 20.03.2018

LA RESPONSABILE DEL SETTORE  
URBANISTICA — EDILIZIA PRIVATA  
Arch. Elisa Turco

Vista la su estesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. La presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Data, 20.03.2018

IL CAPO SETTORE FINANZA E TRIBUTI  
Dott.ssa Cristina SERANO